

SOCIETÀ TIRATORI DEL GAGGIO

STATUTO



edizione 2018

STATUTO SOCIETÀ TIRATORI DEL GAGGIO, CUREGLIA

1. Nome, sede, scopo

- Art.1.1** La Società tiratori del Gaggio, con sede nel comune di Cureglia, viene fondata il 16 gennaio 1898, essa è una associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero
- Art.1.2** La società è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Il suo scopo è di mantenere e promuovere la destrezza al tiro, nell'interesse della difesa nazionale. Organizza gli esercizi federali conformemente alle prescrizioni del DDPS Dipartimento Federale della Difesa, Protezione della Popolazione e dello Sport. Annovera inoltre la promozione del tiro sportivo, della camerateria e dei sentimenti patriottici fra i propri compiti principali. La società e tutti i suoi soci fanno parte della Federazione Ticinese Società di Tiro e beneficiano pertanto dell'Assicurazione infortuni stipulata dalle società svizzere di tiro (USS).

2. Membri / taxa di ammissione / quota annuale

- Art.2.1** La società si compone di sostenitori, tiratori, soci attivi e soci onorari. Ogni cittadino o cittadina di nazionalità svizzera che gode dei diritti civili, può divenire membro della società previo presentazione di una candidatura scritta (Art. 2.3) e versando una taxa di ammissione a valere quale contributo per la messa a disposizione degli impianti di tiro (Art. 2.3). Parimenti possono divenire soci tutti gli adolescenti (10 - 14 anni) a condizione che compilino una domanda scritta vidimata dai genitori o i giovani dal quindicesimo anno di età a condizione che svolgano il corso Giovani tiratori.
- Art.2.2** Gli stranieri possono diventare membri dietro autorizzazione delle autorità competenti, ossequiando la procedura prevista per i cittadini svizzeri.
- Art.2.3** La candidatura a membro deve essere fatta per iscritto al comitato della società, che decide insindacabilmente se accettarla o rifiutarla. In caso di accettazione il candidato deve versare la taxa di ammissione, nonché la quota annua per l'anno in corso entro 30 giorni (Art. 2.6).
- Art.2.4** I militari e gli altri soggetti al beneficio di sussidi federali, che si limitano ad eseguire gli esercizi di tiro federali prescritti non pagano alcuna quota personale e non sono considerati membri della società. Una partecipazione alle spese può essere richiesta ai tiratori non membri, la cui attività si limita ai tiri di preparazione agli esercizi federali. Resta escluso ogni altro obbligo.
- Art.2.5** I membri che, nell'esercizio della loro attività, non si attengono alle istruzioni del comitato della società o del preposto al controllo delle norme di sicurezza, possono essere espulsi per decisione motivata del comitato fatto salvo il loro diritto ad essere sentiti. L'espulsione può essere pronunciata anche nei riguardi di soci che nuociono agli interessi e alla reputazione della società. Contro la decisione di espulsione è dato diritto di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, all'assemblea generale dei soci. Il ricorso va inoltrato per iscritto al comitato della società, che provvederà a convocare un' apposita assemblea osservando un preavviso di 3 settimane ed indicando la trattanda all'ordine del giorno. Tanto la decisione di

espulsione, quanto il ricorso potranno essere visionati da ogni socio richiedente presso la sede della società.

Il voto dell'assemblea è segreto e viene preso a maggioranza dei soci presenti.

I militari e gli altri tiratori non membri sottostanno alle disposizioni delle competenti autorità.

Art.2.6 I membri che non pagano la tassa annuale entro 10 giorni dall'ultimo richiamo, nonché i membri di nuova nomina che non ottemperano al pagamento della tassa di ammissione e della quota annua entro 30 giorni dalla loro accettazione da parte del comitato, perdono la loro qualità di membro.

Art.2.7 Le dimissioni da membro devono essere inoltrate al comitato in forma scritta ed hanno effetto immediato. Non sono previsti rimborsi di alcun tipo.

Art.2.8 I sostenitori, i tiratori ed i soci onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto, non sono eleggibili e non possono formulare proposte. Il socio onorario che versa la tassa sociale ha gli stessi diritti dei soci attivi.

Art.2.9 L'assemblea generale può nominare soci onorari persone che hanno reso servizi eminenti alla società o più in genere alla causa del tiro.

3. Organizzazione

Art.3.1 Gli organi della società sono:

a) l'assemblea generale, b) il comitato, c) la commissione di revisione

Assemblea generale

Art.3.2 L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società.

Si riunisce ordinariamente entro il 31 marzo di ogni anno, e straordinariamente su convocazione del comitato o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Art.3.3 Sono di competenza inalienabile dell'assemblea generale dei soci:

- a. l'approvazione della gestione sociale
- b. l'approvazione dei conti
- c. la nomina del comitato e della commissione di revisione
- d. l'approvazione della tassa di ammissione e della quota sociale
- e. la proclamazione dei soci onorari
- f. l'approvazione del programma di attività annuale
- g. la modifica degli statuti
- h. l'esame di proposte del comitato o di membri della società

Art.3.4 Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti anche per i non intervenuti. Con riserva di quanto stabilito all'Art. 6.1, le stesse vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, e di regola, per alzata di mano. Riservato l'obbligo di cui all'Art. 2.5 l'assemblea può adottare su singole trattande e sempre a maggioranza, lo scrutinio segreto. A parità di voti ed in seguito a discussione il ripresentarsi di parità conta come trattanda respinta.

Art.3.5 La convocazione all'assemblea generale come pure dell'assemblea straordinaria, deve essere recapitata ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista e con indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

Art.3.6 L'assemblea straordinaria non può deliberare su trattande non comprese all'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i soci.

Comitato

Art.3.7 Il comitato si compone di un minimo di 5 membri fino a 7 membri. Esso resta in carica 4 anni ed è sempre rieleggibile.

Sono eleggibili quali membri di comitato unicamente soci attivi che vantino almeno 5 anni di appartenenza alla società e che abbiano preso contatto con il comitato uscente, in modo da aver acquisito le necessarie conoscenze. Il comitato uscente può per interessi superiori chiedere deroga a questo punto.

Art.3.8 Il presidente, il cassiere ed il segretario sono nominati dall'assemblea. Il comitato designa, nel proprio seno, il vice-presidente, il direttore di tiro, il direttore giovani ed i responsabili per le varie mansioni. La carica di direttore di tiro può essere affidata esclusivamente ai soci che abbiano seguito con successo un corso per monitori di tiro, mentre la carica di direttore giovani solo ad un socio che ha svolto il corso direttore giovani.

Art.3.9 Hanno diritto di firma rigorosamente a due presidente, cassiere e segretario, in assenza del presidente eccezionalmente il vice-presidente. Fa eccezione a questa regola il prelevamento mediante tessera bancaria del cassiere, sino ad un importo di CHF 1'000 mensili.

Art.3.10 Il comitato gestisce gli interessi ed il patrimonio sociali, fissa il calendario annuale, presenta il budget, tiene la contabilità, si occupa degli adempimenti amministrativi e disciplinari.

Art.3.11 Ogni membro del comitato è responsabile nei confronti della società per il corretto adempimento del proprio incarico e per i beni che gli vengono affidati.

Art.3.12 Il comitato è competente a deliberare se, almeno la metà dei suoi membri è presente. Il presidente ha diritto di voto e decide in caso di parità.

Art.3.13 Nell'esplicazione del suo mandato il comitato è tenuto ad uniformarsi alle vigenti leggi ed alle ordinanze emanate dalle competenti autorità, a tale scopo il comitato redige un mansionario-regolamento di comitato.

Commissione di revisione

Art.3.14 La commissione di revisione è composta da 2 membri ed un sostituto che restano in carica due anni. Tutti i membri sono rieleggibili.

Art.3.15 La commissione di revisione esamina la gestione sociale e ne dà scarico all'assemblea mediante rapporto scritto.

4. Finanze

Art.4.1 La società provvede al proprio fabbisogno mediante l'affitto dei poligoni, le tasse di ammissione dei nuovi membri, le quote annuali, i sussidi federali, cantonali e comunali, gli utili conseguiti nelle gare di tiro, eventuali donazioni, nonché le entrate dei tiri obbligatori e del tiro federale in campagna. L'anno contabile coincide con l'anno solare.

Art.4.2 La società risponde di fronte ai terzi unicamente con il patrimonio sociale, ad esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei membri.

5. Revisione dello statuto

Art.5.1 La revisione totale o parziale dello statuto può aver luogo su proposta del comitato o a domanda di almeno la metà dei soci. Le decisioni sono prese da un'assemblea generale o da un'assemblea straordinaria convocata allo scopo che può deliberare a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, riservata l'approvazione delle competenti autorità. Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al comitato, che le preavvisa e le sottopone alla prossima Assemblea.

6. Scioglimento della società

Art.6.1 La società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria a ciò appositamente convocata e con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti. In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà consegnato all'autorità comunale di Cureglia, la quale lo amministrerà e lo consegnerà alla Società che sorgerà con i medesimi propositi. Se entro 5 anni non verrà costituita una società con i medesimi propositi, il patrimonio e i beni saranno liquidati a favore dei soci attivi e onorari presenti alla data della delibera. Verrà istituita una commissione di liquidazione.

7. Disposizione finale

Art.7.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero, gli statuti e i regolamenti della FTST e della FST.

Art.7.2 Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 11 marzo 2018 ed entra in vigore con l'approvazione della FTST e delle competenti autorità. Esso abroga e sostituisce tutti gli statuti precedenti.

Per la Società tiratori del Gaggio


Omar Triacca
Presidente


Paolo Grassi
Segretario

Per la Federazione Ticinese delle Società di tiro


Dorian Junghi
Presidente


Ivana Moretti
Segretaria

Per l'autorità militare Cantonale: *Approvato con modifica art. 6.1.*

SEZIONE DEL MILITARE E DELLA
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE
Il Caposezione:


ten col SMG Ryan Pedevilla

Bellinzona, 10.01.2019